

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
Direttore Generale f.f: Dott. Maurizio Di Giosia

Deliberazione n° **0991** del **29 GIU. 2020**

UOC Segreteria Generale e Affari Legali
Dipartimento di Prevenzione

OGGETTO: Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n.33 del 21.05.2014. Modifica composizione Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative - Revisione Regolamento in materia di Sanzioni Amministrative.

Data _____ Firma *Francesca Rofi* Data 26/06/20 Firma *Fabrizio Rapagna*
Il Responsabile dell'istruttoria Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Francesca Rofi) (Dott. Fabrizio Rapagna)

Il Direttore dell'UOC proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Data _____

Il Direttore UOC Segreteria Generale e Affari Legali
Dott.ssa Rossella Di Marzio

Visto: Il Direttore Di Dipartimento Amministrativo

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Ercole D'Annunzio

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

- ☒ favorevole
☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29.6.2020

Firma *F.L.L.*
Il Direttore Amministrativo: Dott. Maurizio Di Giosia

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

- ☒ favorevole
☐ non favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Data 29/6/2020

Firma *Mattia*
Il Direttore Sanitario: Dott.ssa Maria Mattucci

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCA LE TERAMO
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo
C.F. 00115590671
Direttore Generale f.f. Dott. Maurizio Di Giosia

IL DIRETTORE DELLA UOC SEGRETERIA GENERALE E AFFARI LEGALI:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE:

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni aziendali:

- n. 646 del 18.06.2014 recante ad oggetto: "*Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. e n. 33 del 21.05.2014. esame e provvedimenti.*", con la quale è stata istituita la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative della ASL di Teramo;
- n. 960 del 30.05.2019 avente ad oggetto: "*Legge Regionale n. 12 del 17.03.2014. Ulteriori Provvedimenti: modifica composizione Commissione Tecnica in materia di Sanzioni Amministrative*";

RILEVATO che con richiamato provvedimento n. 960 del 30.05.2019 si è provveduto a ridefinire la composizione della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative nel modo che segue:

Componenti Titolari:

- ✓ Direttore di Dipartimento pro tempore;
- ✓ Collaboratore amministrativo professionale esperto Cat (Ds) Dott.ssa Lara De Berardinis;
- ✓ Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata farà parte della Commissione il Dirigente Responsabile di U.O. in possesso della specifica competenza nella materia relativa all'infrazione contestata;

Componenti Supplenti:

- ✓ Sostituto del Direttore di Dipartimento pro tempore individuato ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 05.06.2000 dell'area della Dirigenza Medica Veterinaria – in qualità di Presidente;
- ✓ Collaboratore amministrativo professionale Cat (D) Dott.ssa Francesca Rofi;
- ✓ Sostituto del Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata farà parte della Commissione il Dirigente Responsabile di U.O. in possesso della specifica competenza nella materia relativa all'infrazione contestata;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione n. 32 del 09.01.2020 con la quale l'UOC Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale è stata annessa al Dipartimento di Prevenzione;

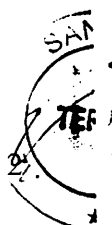
RILEVATA la necessità di ridefinire ulteriormente la composizione della Commissione inserendo la figura del Direttore Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale, quale membro esperto in materia giuridico-amministrativa, in luogo della Dott.ssa Lara De Berardinis già impegnata in altri ambiti del proprio Dipartimento di appartenenza;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto procedere alla revisione della composizione della Commissione Sanzioni Amministrative nel modo che segue:

Componenti Titolari:

- ✓ Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- ✓ Direttore Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale;

OK



- ✓ Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata;
- ✓ Collaboratore amministrativo professionale esperto Cat (Ds Dott.ssa Claudia Ciliberti) con funzioni di Segretario

Componenti Supplenti:

- ✓ Sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 05.06.2000 dell'area della Dirigenza Medica Veterinaria – in qualità di Presidente;
- ✓ Sostituto del Direttore Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale;
- ✓ Sostituto del Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata;
- ✓ Collaboratore amministrativo professionale Cat. (D) Dott.ssa Francesca Rofi con funzioni di Segretario;

ACCERTATO che l'istruttoria delle pratiche (comprensiva dell'esame della normativa di riferimento) e l'organizzazione dei lavori della Commissione Tecnica comportano lo svolgimento di numerose attività, quali, a mero titolo esemplificativo: protocollazione scritti difensivi; - sviluppo procedure operative e modulistica atta a standardizzare il processo; - registrazione informatica e numerazione dei fascicoli; - predisposizione delle sedute in accordo con i componenti della Commissione; - registrazione e archiviazione della documentazione; - predisposizione atti per la convocazione delle sedute; - audizione degli interessati; - redazione e registrazione ordinanze ingiunzione di pagamento; - notificazione atti;

RILEVATA, pertanto, la necessità di demandare all'UOC Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale l'istituzione di un Ufficio Segreteria Sanzioni Amministrative, afferente alla stessa U.O.C. e avente il compito di garantire l'espletamento di tutte le attività previste nel regolamento aziendale con particolare riferimento all'istruttoria delle pratiche e alla predisposizione degli atti necessari per la convocazione delle sedute della Commissione;

RILEVATA, altresì, la necessità di procedere ad una organica ed integrale revisione del "*Regolamento Aziendale in materia di Sanzioni Amministrative*" al fine di meglio disciplinare compiti e competenze dei vari attori coinvolti nelle attività della Commissione;

RITENUTO per quanto sopra di approvare la Revisione 1 del "Regolamento Aziendale in materia di Sanzioni Amministrative" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto disponendo la contestuale abrogazione del precedente testo e di tutte le altre norme regolamentari emanati in materia o di atti simili che risultino incompatibili con l'approvando regolamento;

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286;

PROPONEGONO DI

per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. **MODIFICARE** la composizione della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative nel modo che segue:

Componenti Titolari:

- ✓ Direttore del Dipartimento di Prevenzione;
- ✓ Direttore Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale;



- ✓ Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata;
- ✓ Collaboratore amministrativo professionale esperto Cat (Ds Dott.ssa Claudia Ciliberti) con funzioni di ; Segretario

Componenti Supplenti:

- ✓ Sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi dell'art. 18 del CCNL del 05.06.2000 dell'area della Dirigenza Medica Veterinaria – in qualità di Presidente;
 - ✓ Sostituto del Direttore Attività Amministrative del Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale;
 - ✓ Sostituto del Dirigente Responsabile di una delle UU.OO. afferenti alle aree del Dipartimento di Prevenzione individuate dall'art. 7- quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502: in relazione alla sanzione irrogata;
 - ✓ Collaboratore amministrativo professionale Cat. (D) Dott.ssa Francesca Rofi con funzioni di Segretario;
3. **DEMANDARE** all'UOC Attività Amministrative Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale l'istituzione di un Ufficio Segreteria Tecnica Sanzioni Amministrative, afferente alla stessa U.O.C. e avente il compito di garantire l'espletamento di tutte le attività previste nel regolamento aziendale con particolare riferimento all'istruttoria delle pratiche e alla predisposizione degli atti necessari per la convocazione delle sedute della Commissione;
 4. **APPROVARE** la Revisione 1 del "Regolamento Aziendale in materia di Sanzioni Amministrative" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 5. **DISPORRE** la contestuale abrogazione del precedente testo e di tutte le altre norme regolamentari emanate in materia o di atti simili che risultino incompatibili con l'approvando regolamento;
 6. **DARE ATTO** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;
 7. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di consentire la prosecuzione delle attività della Commissione che ha già calendarizzato le prossime sedute;
 8. **TRASMETTERE** copia della presente Deliberazione ai componenti Titolari e supplenti della Commissione Tecnica Sanzioni ed ai Relativi Responsabili al Responsabile della prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso formalmente parere favorevole

DELIBERA

- di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;



IL DIRETTORE GENERALE
Direttore Generale f.f. Dott. Maurizio Di Giosia



ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE:

- *"REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE"*



A handwritten signature in black ink.



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 1 di 27



Riferimento del documento alla clausola della ISO 9001:2015Std	7.5	PROCEDURA OPERATIVA				Regolamento in materia di sanzioni amministrative.docx		
Nota: Questo documento allegato all’atto deliberativo di approvazione fornito in distribuzione controllata è da considerare come l’unico documento valido e corrente. Il documento riprodotto diventa copia non controllata. Viene comunicato a tutti i livelli dell’organizzazione e reso pubblico con le modalità previste nel Manuale della Qualità.								
REDAZIONE			VERIFICA			APPROVAZIONE		
DATA	FUNZIONE	NOME	DATA	FUNZIONE	NOME	DATA	FUNZIONE	NOME
08/03/2020	DIR	Dr R. Piccioni Dott.ssa F. Rofi	12/06/2020	DDP	Dr E. D’Annunzio	Delibera approvazione	DG	Dott. M. Di Giosia

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	Regolamento Aziendale IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 2 di 27		

ELENCO DELLE REVISIONI

Paragrafo	Descrizione Modifica	Rev. N.	Data Rev.
	REVISIONE COMPLETA	1	Giugno 2020



CR

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 3 di 27

INDICE

ART.1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART.2 - ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE.....	4
ART.3 - ACCERTAMENTI MEDIANTE ANALISI DI CAMPIONE	8
ART.4 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE	8
ART.5 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI.....	9
ART.6 - MANCATO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI.....	9
ART.7 - ORDINANZA INGIUNZIONE E ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE.....	11
ART.8 - SEQUESTRO	16
ART.9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	20
ART.10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.....	21
ART.11 - TERMINE PER L'EMANAZIONE E LA NOTIFICAZIONE DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE/ARCHIVIAZIONE.....	22
ART.12 - PAGAMENTO DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE	23
ART. 13 - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO.....	24
ART.14 - ESECUZIONE FORZATA - ISCRIZIONE A RUOLO.....	25
ART. 15 - ACCESSO AGLI ATTI.....	26
ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI.....	26



 TARIFFA



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 4 di 27		

Art.1 – Scopo e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui norme statali o regionali attribuiscono alle Aziende USL competenze nell'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni di norme in materia sanitaria¹. Ha finalità organizzative con lo scopo di assicurare l'unitarietà degli interventi e dei criteri nella definizione dei procedimenti e nell'adozione dei provvedimenti conseguenti secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Art.2 - Accertamento della violazione

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia sanitaria per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa effettuano gli atti di accertamento in conformità



-
- ¹
- a. Legge 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema penale (*G.U. 30 novembre 1981 n. 329*)
 - b. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale (*G.U. 19 agosto 1982 n. 228*)
 - c. Legge Regionale 19 luglio 1984 n. 47 Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria (*B.U.R.A. n. 16 del 31 luglio 1984*)
 - d. D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (*G.U. 31 dicembre 1999 n. 306*)
 - e. D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (*G.U. 21 Settembre 2011 n. 220*)
 - f. Legge Regionale 17 marzo 2014 n. 12 Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002 n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 47/1984" (*B.U.R.A. n. 12 del 27 marzo 2014*)
 - g. Legge Regionale 21 maggio 2014 n. 33 Modifiche alla L.R. 47/1984 n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie (*B.U.R.A. n. 22 del 04 giugno 2014*)

QR

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	Regolamento Aziendale IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 5 di 27

all'art. 13 della L. 689/81². Le violazioni sono accertate mediante processo verbale conforme all'art. 2 della L.R. 47/84³.

2. Gli organi addetti al controllo procedono altresì a verbalizzare le dichiarazioni rese dal trasgressore, il ricorso ad operazioni tecniche ed i mezzi impiegati (misurazioni, fotografie, et al.)
3. Salvo i casi in cui l'accesso all'istituto del pagamento in misura ridotta⁴ non è ammesso⁵, nel verbale deve essere indicato che l'ente beneficiario del pagamento è la ASL N. 4 di Teramo

² Testo dell'art. 13 L. 689/81 (Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

³ Testo dell'art. 2 L.R. n. 47/1984 come modificato dalla L.R. n. 33/2014 all'art. 1 (Accertamento della violazione)

1. Le violazioni di norme di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:
 - a) indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
 - b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
 - c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge 689/81;
 - d) descrizione del fatto costituente la violazione;
 - e) l'indicazione delle norme violate;
 - f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
 - g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 689/81 e loro generalità;
 - h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
 - i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;
 - l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/81, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito o può presentare scritti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;
 - m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;
 - n) eventuale relata di notifica
3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.
4. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.

⁴ Testo dell'art. 16 L. 689/81 (Pagamento in misura ridotta) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia

A

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 6 di 27

E/C/CC

fornendo i seguenti dati relativi alle modalità di pagamento: indicare Tesoreria ASL N. 4 di Teramo seguito dal nome del unità operativa complessa del dipartimento di prevenzione competente per materia a presentare il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 ed il relativo numero di c.c.p. (IBAN) come segue:

- A. Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) c.c.p. n. 13259643 per gli illeciti che violano norme in materia di igiene pubblica;
- B. Servizio di Igiene degli Alimenti e della nutrizione (SIAN) c.c.p. n. 2585795 per gli illeciti che violano norme in materia di igiene degli alimenti (diversi da quelli di origine animale e derivati) e della nutrizione;
- C. Servizio di Prevenzione della Salute sui Luoghi di Lavoro (SPSAL) c.c.p. n. 1037573431 per gli illeciti che violano norme in materia sicurezza sul lavoro;
- D. Servizio Sanità Animale (SA) c.c.p. n. 10366649 per gli illeciti che violano norme in materia di sanità animale;
- E. Servizio di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati (SIAOA) c.c.p. n. 1036330916 per gli illeciti che violano norme in materia igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati

stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammessa anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

⁵ Testo dell'art. 3 del D.L.vo n. 507/1999 Art. 3 (Sanzioni amministrative accessorie)

- 1) Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
- 2) Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - a. nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;
 - b. per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- 3) Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.



	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 7 di 27

F. Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) c.c.p. n. n. 10366649 per gli illeciti che violano norme in materia igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche

e la seguente causale: *pagamento in misura ridotta* seguito dal *numero* e *data* del verbale di contestazione/notifica della sanzione amministrativa.

4. Nel verbale deve essere indicato l'ufficio competente a ricevere l'attestazione del pagamento in misura ridotta che è individuato nell'unità operativa complessa del dipartimento di prevenzione competente per materia secondo quanto stabilito nel punto che precede e l'indirizzo: contrada casalena C.A.P. 64100 Teramo.
5. Nel verbale deve essere indicato l'ufficio cui il trasgressore può rivolgere istanza al Direttore Generale per essere sentito o presentare scritti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione. Esso è individuato nell'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative istituito presso il Dipartimento di Prevenzione contrada casalena C.A.P. 64100 Teramo.
6. Per fornire le informazioni sulle modalità di estinzione dell'obbligazione e di presentazione di memorie difensive e documenti può essere utilmente impiegato dai verbalizzanti il seguente schema: *"Ove la persona sopra citata voglia procedere al pagamento in misura ridotta, previsto dall'art.16 della L.24.11.1981 n.689 dovrà provvedere ad effettuare il versamento entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto sul c.c.p. n° _____, intestato alla A.S.L. N.4 Teramo "Unità Operativa Complessa _____" - TESORERIA - , con la causale "pagamento in misura ridotta per la violazione amministrativa di cui al verbale N° ____/____ della somma di EURO cifre (lettere) pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, rivalutata ai sensi dell'art.113 della L.24.11.1981 n.689 più EURO cifre (lettere) per spese di notifica." I. La documentazione attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire alla A.S.L. N.4 Teramo presso la "Unità Operativa Complessa _____", trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi del D.P.R. 22.07.1982 n.571, dell'art.17 della L.689/81 e dell'art. 7 della L.R. 19.07.1984 n.47 sarà rimesso il rapporto per l'adozione dei successivi provvedimenti (ordinanza - ingiunzione, esecuzione forzata con la procedura prevista per l'esazione delle II.DD.). Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 8 bis (reiterazione delle violazioni) La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce (sanzioni amministrative accessorie nei casi previsti dall'art. 3 del D.L.vo 31 dicembre 1999, n. 507 ed esclusione dal pagamento in misura ridotta). Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Scritti difensivi e/o richieste di essere sentiti personalmente potranno essere fatti pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla notifica al Direttore Generale ASL n. 4 di Teramo presso il "dipartimento di prevenzione ufficio di segreteria della commissione tecnica sanzioni amministrative" c.da casalena Teramo C.A.P. 64100."*



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 8 di 27

Art.3 – Accertamenti mediante analisi di campione

1. Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni si applica il combinato disposto dell'art. 14 della L. 689/81 e dell'art. 5 della L. R. 47/84.
2. Quando il campione è stato prelevato da organi di controllo della ASL N. 4 di Teramo ed il risultato dell'analisi di prima istanza non è conforme, gli interessati, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della L. 689/81, possono inoltrare la domanda di revisione di analisi all'unità operativa complessa cui appartiene l'organo che ha prelevato il campione allegando: la ricevuta della somma versata per l'istanza secondo il più recente aggiornamento a favore del laboratorio che effettua la revisione⁶ e la comunicazione dell'esito della prima istanza ricevuta dal dirigente del laboratorio o dall'organo di accertamento che la riceve in copia dal laboratorio.
3. Le comunicazioni di esito non favorevole delle analisi effettuate dal direttore del laboratorio e pervenute in copia alla ASL, equivalgono alla contestazione. Ove la contestazione attraverso la comunicazione del direttore del laboratorio non sia stata possibile, l'organo che ha effettuato il campionamento procede alla notificazione della comunicazione di esito non favorevole delle analisi pervenuta in copia alla ASL provvedendo se del caso ad integrare la comunicazione con i dati di cui all'art. 2 della L.R. 47/84 come riassunti nell'articolo 2 del presente regolamento.

Art.4 - Contestazione e Notificazione

1. Contestazione immediata o notificazione sono effettuate nei modi e termini previsti dal combinato disposto degli articoli 14⁷ della L. 689/81, 3⁸ e 4⁹ della L.R. 47/84.

⁶ Istituto Superiore di Sanità viale regina elena, 299 C.A.P. 00161

⁷ Testo dell'Art. 14 legge 689/81 (Contestazione e notificazione)

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi alla autorità competente con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

⁸ Testo dell'Art. 3 L.R. 47/84 (Contestazione)

Ove possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente, da parte del soggetto accertante, sia al trasgressore ovvero, nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 689 del 1981, a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati. In tal caso sia i termini per il pagamento in misura ridotta sia quelli inerenti il diritto all'audizione o alla presentazione di scritti o documenti difensivi decorrono dalla data di notificazione.



 AUSL 4 TERAMO il meglio al tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 9 di 27

Art.5 – pagamento in misura ridotta delle sanzioni

1. L'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria attraverso l'istituto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81 effettuata con le modalità di cui all'art. 6 della L.R. 47/84¹⁰ riportate sul verbale di contestazione/notificazione, come stabilite all'art. 2 del presente regolamento, ha immediata efficacia. Se il pagamento è effettuato con modalità difformi produce gli effetti di legge dopo il riscontro contabile che ne ha accertato la corrispondenza.
2. Il pagamento dell'intera somma entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica effettuato dal trasgressore o da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione conclude il procedimento. L'unità operativa complessa competente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento procede alla relativa archiviazione degli atti.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1 non ha effetto liberatorio e non estingue l'obbligazione né interrompe i termini di accesso all'istituto del pagamento in misura ridotta; in tal caso la somma parziale versata è trattenuta sul c.c.p. dell'unità operativa complessa competente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento a titolo di acconto della maggior somma dovuta per la completa estinzione dell'obbligazione ovvero restituita all'interessato in caso di archiviazione del procedimento.

Art.6 – mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni

1. Decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, l'organo che ha accertato la violazione assolve all'obbligo di presentare il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81¹¹ (come

⁹ Testo dell'Art. 4 L.R. 47/84 (Notificazione della violazione)

La notifica della violazione, in caso di mancata contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate dal precedente art. 3 va effettuata nei modi e termini previsti dall'art. 14 della legge n. 686 del 1981.

¹⁰ Testo dell'Art. 6 L.R. n. 47/1984 (Pagamento in misura ridotta)

Il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, va effettuato alla tesoreria dell'U.L.S.S. nel cui territorio è stata accertata la violazione con le modalità dalla stessa stabilita.

¹¹ Testo dell'Art. 17 legge 689/81 (Obbligo del rapporto)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

A

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 10 di 27

richiamato dall'art. 2 comma secondo lettera l) della L.R. 47/84), depositandolo al protocollo dell'unità operativa competente per la materia come individuato all'art. 2 del presente regolamento entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per il pagamento in misura ridotta, unitamente alla copia del verbale e le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni.

2. L'unità operativa complessa del dipartimento di prevenzione competente per la materia, come individuato all'art. 2 del presente regolamento, ricevuto il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81, nel caso in cui non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta nei termini, nei sessanta giorni successivi al ricevimento del rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81, presenta alla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/1984¹², unitamente al processo verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ed ogni documento entrato nell'istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza. Il termine per la presentazione del rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/1984 è sospeso nel caso in cui il trasgressore abbia presentato memorie difensive o richiesta di audizione e torna a decorrere dalla data di ricevimento delle memorie e del verbale di audizione.
3. Se ricorre l'ipotesi prevista nell'art. 24 della L. 689/81¹³, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14 della legge 689/1981, alla autorità giudiziaria competente per il reato.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

¹² Testo dell'Art. 7 L.R. n. 47/1984 Art. 7 (Mancato pagamento)

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui al precedente art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.

¹³ Testo dell'Art. 24 legge 689/81 (Connessione obbiettiva con un reato)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 11 di 27

4. Il rapporto di cui al comma 1, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 1 della L.R. 32/81¹⁴ e dell'art. 6 della L.R. 33/81¹⁵, attesta il mancato o insufficiente pagamento alla tesoreria di competenza come individuata all'art. 2 del presente regolamento e contiene le risultanze dell'istruttoria tecnica e amministrativa di competenza.

Art.7 – Ordinanza Ingunzione e Ordinanza di Archiviazione

1. Per gli effetti del combinato disposto dell'art. 18 della L. 689/81¹⁶ e dell'art. 8 della L.R. 47/84¹⁷, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il giudice ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

¹⁴ L. R. 14 agosto 1981 n.32 Norme per il trasferimento alle Unità locali sociosanitarie delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica. (B.U.R.A. 31 luglio 1984 n. 16)

Art. 2 (Attribuzioni del Servizio di prevenzione e di igiene ambientale)

L'attività istruttoria di vigilanza e controllo nelle materie indicate nell'articolo precedente, con esclusione di quelle di cui al n. 13, è demandata al Servizio di prevenzione ed igiene ambientale dell'Unità locale sociosanitaria, ad eccezione della tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale, riservata al Servizio veterinario.

Il Servizio in particolare:

- propone al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 3, e, in caso di urgenza, procede ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale;
- può avvalersi dell'opera di medici convenzionati nell'ambito della relativa convenzione, oltreché del personale medico del ruolo sanitario regionale, che è tenuto a prestare la propria opera in relazione alla propria specifica professionalità.

L'Ufficio di direzione dell'Unità locale sociosanitaria deve assicurare il lavoro interdisciplinare e fissare idonee modalità di coordinamento con gli altri servizi, presidi e distretti, uniformandosi alle direttive del Comitato di gestione, in applicazione anche di quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.

¹⁵ L.R. 14 agosto 1981, n. 33 Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità locali socio-sanitarie.

Art. 6 (Competenze dei servizi veterinari della Unità Locale Socio-Sanitaria)

L'attività istruttoria, ispettiva, di accertamento, di vigilanza e di controllo, nelle materie indicate nei precedenti artt. 2 e 5, è coordinata dal veterinario responsabile del servizio ed è svolto dalle aree funzionali competenti per materie. A tal fine il responsabile medesimo può chiedere di avvalersi di personale di altri enti con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 codice procedura penale.

¹⁶ Testo dell'Art. 18 legge n. 689/81 (Ordinanza- ingunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la

A

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 12 di 27



della violazione, i soggetti interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti (in esenzione di bollo) e richiesta di essere sentiti al Direttore Generale della ASL N. 4 di Teramo all'indirizzo dell'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni istituito presso il Dipartimento di Prevenzione contrada casalena C.A.P. 64100 Teramo, come indicato nel verbale ai sensi dell'art. 2 punto 5) del presente regolamento. Tali richieste qualora recapitate ad altri uffici ASL sono trasmesse all'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative.

2. Gli scritti difensivi e i documenti devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro i termini di cui al comma 1 e devono essere sottoscritti a pena di nullità, è fatto salvo il caso in cui essi siano stati trasmessi nei termini ad un ufficio non pertinente a motivo di errate indicazioni delle modalità sul verbale di accertamento tali da aver indotto in errore il ricorrente.

somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza- ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza- ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

L'ordinanza- ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

¹⁷ Testo dell'Art. 8 L.R. n. 47/1984 (Ordinanza – Ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il Direttore Generale della ASL competente acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate al precedente art. 4.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

 AUSL 4 TERAMO il meglio di noi nel suo territorio DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG Data emissione: delibera approvazione Edizione 01 Revisione 00 Data revisione: pag. 13 di 27
--	---	---

3. L'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative assegna il rapporto pervenuto ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 dagli organi addetti ai controlli appartenenti ad altre amministrazioni, all'unità operativa complessa competente a presentare il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84, ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza.
4. L'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative assegna gli scritti difensivi ed i documenti pervenuti, all'unità operativa complessa dipartimentale competente a presentare il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza.
5. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative entro centottanta giorni dalla richiesta di essere sentiti, accertata la mancata estinzione dell'obbligazione attraverso il pagamento in misura ridotta, convoca a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. una seduta per l'audizione degli interessati avvalendosi dell'ufficio di segreteria. Il verbale di audizione e la documentazione depositata in tale sede sono trasmessi all'unità operativa complessa dipartimentale competente a presentare il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 ai fini dell'istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza.
6. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ha facoltà di delegare all'unità operativa complessa competente a presentare il rapporto di cui all'art. 7 L.R. 47/1984 per sentire e raccogliere a verbale le dichiarazioni dei trasgressori e i documenti prodotti in sede di audizione. Se la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative si avvale della delega, il responsabile dell'unità operativa complessa dipartimentale competente per la materia provvede alle convocazioni degli interessati ed individua funzionari appositamente incaricati per sentire e raccogliere a verbale le dichiarazioni dei trasgressori, i documenti e le memorie eventualmente depositate in sede di audizione. Gli atti delle audizioni sono trasmessi alla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative unitamente al rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84.
7. Dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale anche nel caso in cui l'interessato non si presenti. Nel processo verbale di audizione è annotata anche la produzione di documenti e memorie ed è sottoscritto in calce dall'interessato e dai funzionari verbalizzanti.
8. La presentazione di memorie difensive e la richiesta di audizione personale dell'interessato non sospendono i termini di accesso all'istituto del pagamento in misura ridotta.
9. L'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ricevuto il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 istruisce il fascicolo da sottoporre alla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative previa verifica della completezza: attestazione del mancato o parziale pagamento, copia del verbale e prova della contestazione o notifica; risultanze istruttorie di competenza dell'unità operativa complessa che ha presentato il rapporto su: ammissione o non ammissione all'istituto del pagamento in misura ridotta, applicazione delle sanzioni accessorie, sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81 delle cose che possono formare oggetto

[Handwritten signature]

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 14 di 27

di confisca amministrativa, controdeduzioni alle memorie, scritti difensivi e documenti prodotti dall'interessato.

10. L'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ricevuto il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 effettua l'istruttoria di competenza e, sentito il Presidente della commissione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto, convoca la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative in seduta deliberante per la fase decisoria del procedimento. La commissione è convocata nel rispetto dei termini tenendo conto del numero delle pratiche da esaminare sia per le sessioni deliberanti che per le audizioni.
11. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative in seduta deliberante decide a maggioranza dei presenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 della L. 689/81 e dell'art. 8¹⁸ comma 2 L.R. 47/84, esaminato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84, i documenti inviati e gli argomenti esposti dagli interessati, sulla base delle risultanze istruttorie.
- Se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese dell'intero procedimento al responsabile della violazione e agli obbligati in solido.
 - Nel provvedimento devono essere espressamente indicati ai sensi dell'art. 3¹⁹ della L. 241/90:

¹⁸ L.R. n. 47/84 art. 8 (Ordinanza – Ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto ai sensi del precedente art. 7, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

Il Direttore Generale della ASL acquisito il rapporto di cui al citato art. 7, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate al precedente art. 4.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

¹⁹ L. n. 241/90 Art. 3 (Motivazione del provvedimento)

- Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
- Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
- In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.



PIA
LOCALE

 AUSL 4 TERAMO il servizio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 15 di 27		

- I. le motivazioni che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
- II. l'autorità giurisdizionale dinanzi la quale è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 22²⁰ della L. 689/81 e dell'art. 6²¹ del D.L.vo 150/11.

²⁰ L. 689/81 Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)

Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

²¹ D.L.vo 1 settembre 2011, n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione)

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
 - a. di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - b. di previdenza e assistenza obbligatoria;
 - c. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - d. di igiene degli alimenti e delle bevande;
 - e. valutaria;
 - f. di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
 - a. se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro;
 - b. quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro;
 - c. quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
 - a. quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 16 di 27

- III. L'unità operativa complessa a favore della quale deve essere effettuato il pagamento come individuato all'art. 2 punto 3) del presente regolamento;
 - IV. i termini per il pagamento di cui all'art. 18 della L. 689/81 e art. 9 della L.R. 47/84;
 - V. le modalità di pagamento come individuate all'art.2 punto 3) del presente regolamento con indicazione della causale: *pagamento Ordinanza Ingiunzione* (estremi dell'atto) *verbale di contestazione sanzione amministrativa* (estremi del verbale).
 - VI. la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento ovvero la confisca se non effettuata con atto separato.
- c. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'unità operativa complessa che ha redatto il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84. Dispone la restituzione delle cose sequestrate quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art.8 – Sequestro

1. Quando si è proceduto al sequestro ai sensi dell'art. 13 comma secondo della L. 689/81²² il pubblico ufficiale ne redige processo verbale nei modi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 571/82²³. Il

- b. quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
- c. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

11. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

12. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

²² Testo dell'Art. 13 della legge n. 689/81 (Atti di accertamento)

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le



 AUSL 4 TERAMO Il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 17 di 27		

verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, alla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative. L'ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ricevuto il verbale procede alla verifica che sia stato trasmesso nei termini e contenga gli elementi di garanzia previsti dall'art. 4 del D.P.R. 571/82. Nelle quarantotto ore successive, con atto motivato il Presidente della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. Copia dell'atto di convalida è rimessa all'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale che ha effettuato il sequestro affinché provveda alla notifica alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio che ha effettuato il sequestro o suo delegato ne informa la Commissione Tecnica Sanzioni pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 571/82²⁴, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzare a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

- La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 571/82 ha facoltà di esaminare direttamente o a mezzo di dipendenti del dipartimento di prevenzione appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative autorizza il trasgressore e l'obbligato in solido che ne facciano richiesta ad esercitare la facoltà di esaminare le cose sequestrate.
- Nel caso in cui gli interessati ai sensi dell'art. 19 primo comma della L. 689/81²⁵ abbiano proposto opposizione al sequestro, l'ufficio di Segreteria sentito il Presidente convoca la

perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

²³ Testo dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

²⁴ Testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 571/82

Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

²⁵ Testo dell'Art. 19 della legge n. 689/81 (Sequestro)



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
		pag. 18 di 27

Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative che decide con ordinanza motivata da adottare entro il decimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione stessa. Se non viene rigettata entro il predetto termine (10 giorni) l'opposizione si intende accolta.

5. Quando è presentata istanza per la restituzione della cosa sequestrata l'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative procede all'istruttoria verificando: che l'istante ne abbia diritto, che sia avvenuto il pagamento delle spese di custodia e che non si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. In seduta deliberante la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative, esaminate le risultanze istruttorie, può disporre, con provvedimento motivato, la restituzione delle cose sequestrate prima che sia concluso il procedimento amministrativo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 571/82 l'Ufficio di Segreteria invia senza ritardo copia del provvedimento che dispone la restituzione all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
6. Con l'ordinanza ingiunzione la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative dispone la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
7. Quando con l'ordinanza ingiunzione o di archiviazione le cose sequestrate sono confiscate e ne è disposta l'alienazione o la distruzione, l'esecuzione è affidata all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro al quale l'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative invia copia autentica dell'ordinanza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 571/82²⁶. Il provvedimento è esecutivo quando diventa inoppugnabile.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

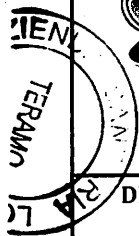
²⁶ Testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 571/82

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza.

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla presidenza del consiglio dei ministri. Il ministro ed il presidente del consiglio dei ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.





DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Regolamento Aziendale

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Codice: RG

Data emissione:
delibera approvazione

Edizione 01

Revisione 00

Data revisione:

pag. 19 di 27

8. Quando le cose sequestrate sono comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della L. 689/81²⁷, ovvero ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 571/82²⁸ si tratta di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative può ordinarne la distruzione.
9. Il capo dell'ufficio, cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, quando ritiene che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica,

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, la autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario.

²⁷ Testo dell'Art. 20 della legge n. 689/81 (Sanzioni amministrative accessorie)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza- ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza- ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

²⁸ Testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 571/82

La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di stato ovvero, secondo la loro qualità, nelle borse-valori.

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate.

Eguale può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica.

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 20 di 27

richiede accertamenti all'unità sanitaria locale competente per territorio. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ricevuti i risultati degli accertamenti, dal capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, dispone, se del caso, la distruzione.

10. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia:

- se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento;
- se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto di cui all'art. 17 L. 689/81;
- entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art.9 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative, nel determinare con l'ordinanza ingiunzione l'ammontare della sanzione amministrativa tiene conto dei criteri fissati dall'art. 11 della L. 689/81²⁹.
2. La Commissione deve tener conto, altresì, dei criteri stabiliti dal D.L.vo 507/99³⁰ e dall'art. 10 della L. 689/81³¹;

²⁹ Testo dell'Art. 11 della legge n. 689/81 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

³⁰ D.L.vo n. 507/99 Art. 2 (Sanzioni amministrative pecuniarie)

- 1) Le violazioni indicate dall'articolo 1 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, il cui ammontare, salvo quanto previsto dal comma 2, è così determinato:
 - a) se la violazione è punita con la sola pena della multa o dell'ammenda, la somma dovuta è pari all'ammontare della pena pecuniaria stabilita per violazione stessa, e comunque non inferiore a lire cinquecentomila;
 - b) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire quindici milioni a novanta milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire venti milioni a centoventi milioni negli altri casi;
 - c) se la violazione è punita con la pena della reclusione o dell'arresto sola o congiunta con la pena della multa o dell'ammenda, è dovuta una somma da lire venti milioni a centoventi milioni quando la pena detentiva è inferiore nel massimo ad un anno, e da lire trenta milioni a centottanta milioni negli altri casi.
- 2) Se per la violazione è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi e massimi, la somma dovuta è pari:
 - a) all'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista in via esclusiva;
 - b) all'ammontare della multa o dell'ammenda, aumentato di un terzo, ove prevista in via alternativa alla reclusione o all'arresto;
 - c) al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.

³¹ L. n. 689/81 Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000).

Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 21 di 27		

Art.10 - Sanzioni amministrative accessorie

1. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative applica con l'ordinanza ingiunzione:
 - a. le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 20³² della L. 689/81 e dall'art. 3³³ comma primo del D.L.vo n. 507/99.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

³² L. n. 689/81 Art. 20 (Sanzioni amministrative accessorie)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

³³ D.L.vo n. 507/99 Art. 3. (Sanzioni amministrative accessorie)

- 1) Le pene accessorie previste per le violazioni indicate dall'articolo 1 sono trasformate in sanzioni amministrative accessorie e continuano ad applicarsi nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni che le prevedono. Se l'applicabilità delle pene accessorie è prevista per i casi di recidiva, le sanzioni amministrative accessorie si applicano nei casi di reiterazione delle violazioni nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 94 del presente decreto legislativo.
- 2) Salvo quanto disposto dal comma 1, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall'articolo 1, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
 - a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività;



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	Regolamento Aziendale IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 22 di 27

- b. le sanzioni amministrative accessorie facoltative previste dall'art. 3 comma secondo del D.L.vo 507/99. Nel caso della "reiterazione specifica" previsto dall'art. 3 comma secondo lettera a), in assenza di un casellario nazionale degli illeciti sanzionati in via amministrativa, la condizione deve emergere dall'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dall'unità operativa complessa, che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84.
- c. ogni altra sanzione accessoria³⁴ prevista da leggi speciali per la quale la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative è individuata quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84.

**Art.11 - Termine per l'emanazione e la notificazione dell'ordinanza
ingiunzione/archiviazione**

1. Le ordinanze sono adottate dalla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative, l'Ufficio di Segreteria procede alla notifica agli interessati con le forme di cui all'art. 18, comma 6, della L. 689/81 nei termini di cui all'art. 8 della L.R. 47/84 e ne trasmette copia, con la prova di notifica all'unità operativa complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84.
2. L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata a tutti i soggetti interessati, obbligati principali e solidali, entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero con le modalità di cui all'art.14 della L. 689/81.

- b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
- 3) Nei casi in cui possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie a norma dei commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

³⁴ D. L. vo 5 aprile 2006, n.190 Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare. (G. U. N. 118 del 23 maggio 2006)

Art. 7. Disposizioni finali

1. Nel caso di reiterazione delle violazioni previste dal presente decreto è disposta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 28, 29 e 30 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dall'articolo 1, commi 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies e 10-sexies del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, dagli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, al settore vitivinicolo e al settore relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari si applicano le disposizioni dell'articolo 2. 4. Le regioni e province autonome provvedono nell'ambito delle proprie competenze

AZIENDA



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 23 di 27

Art.12 - Pagamento dell'ordinanza ingiunzione

1. L'estinzione dell'obbligazione derivante dall'ordinanza ingiunzione attraverso il pagamento: nei termini stabiliti dall'art. 9³⁵ della L.R. 47/84, nella misura ingiunta e con le modalità riportate sull'ordinanza ha effetto immediato. Se il pagamento è effettuato con modalità difformi da quelle indicate sull'ordinanza produce gli effetti di legge dopo il riscontro contabile che ne ha accertato la corrispondenza.
2. Il pagamento nei termini dell'intera somma effettuato dal trasgressore o da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. Dell'estinzione dell'obbligazione attraverso il pagamento di cui al punto 1 del presente articolo l'unità operativa complessa beneficiaria, previo riscontro contabile della somma incassata, dà immediata comunicazione all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative indipendentemente dal ricevimento della attestazione di avvenuto pagamento rimessa dall'interessato.
3. L'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative preso atto dell'avvenuto pagamento a favore dell'unità operativa complessa beneficiaria procede alla trasmissione in archivio degli atti.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto nell'ordinanza non ha effetto liberatorio e non estingue l'obbligazione; in tal caso la somma parziale versata è trattenuta sul c.c.p. dell'unità operativa complessa competente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento a titolo di acconto della maggior somma dovuta per la completa estinzione dell'obbligazione.
5. La Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative su richiesta del trasgressore o responsabile o obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate può disporre ai sensi dell'art. 26³⁶ della L. 689/81 e dell'art. 9 punto 3 della L.R. 47/84 il

³⁵ L.R. n. 47/84 art.9 (Pagamento della somma determinata con l'ordinanza-ingiunzione)

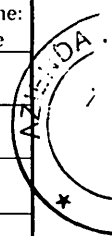
1. Il pagamento della somma determinata ai sensi del precedente art. 8 deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dal precedente art. 6. dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.
2. Il termine per il pagamento è sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
3. Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.

³⁶ Legge n. 689/81 Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili



 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	Regolamento Aziendale IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 24 di 27



pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad €. 15,00 (quindici). Detta istanza deve essere corredata da idonea documentazione giustificativa. Se l'istanza è pervenuta prima della decisione, dell'autorizzazione o del rifiuto è data evidenza nell'ordinanza ingiunzione che contiene il piano di rateizzazione, modalità e avvertenze. Qualora la richiesta pervenga successivamente alla emissione dell'ordinanza ingiunzione la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative, emette un provvedimento motivato di autorizzazione o di rifiuto. In caso di accoglimento dell'istanza il provvedimento adottato modifica e integra l'ordinanza ingiunzione e contiene il piano di rateizzazione comprensivo di termini, modalità e avvertenze. Il provvedimento è notificato all'interessato e comunicato all'unità operativa complessa beneficiaria nei modi e nei termini fissati per l'ordinanza.

6. Nel caso in cui la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative accolga l'istanza di rateizzazione, l'unità operativa complessa beneficiaria accerta il pagamento delle rate nei modi e termini stabiliti ed in caso di mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata comunica all'ufficio di segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative la decadenza dal beneficio.
7. L'estinzione del debito mediante un unico pagamento da parte dell'obbligato, possibile in ogni momento, ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati. L'unità operativa complessa beneficiaria, accertato l'incasso ed effettuato il riscontro contabile, comunica l'avvenuto pagamento all'ufficio di segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative per l'archiviazione degli atti.

Art. 13 - Ricorso al Giudice ordinario

1. In caso di opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti al Giudice ai sensi dell'art. 6 del D.L. vo 150/11 la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative decide:
 - a. per una somma ingiunta nel provvedimento opposto fino ad euro 5.000,00: di stare in giudizio avvalendosi del Segretario della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative e di un Dirigente dell'unità operativa complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 appositamente individuato dalla commissione e per entrambi ne richiede la delega al Direttore Generale.
 - b. per una somma ingiunta nel provvedimento opposto superiore a euro 5.000,00: di avanzare richiesta di assistenza legale all'ufficio affari legali della ASL.
2. Il Segretario della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative, ricevuta la notifica del decreto ed il ricorso all'opposizione provvede a:

da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

Regolamento Aziendale

IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE

Codice: RG

Data emissione:
delibera approvazione

Edizione 01

Revisione 00

Data revisione:

pag. 25 di 27

- trasmettere il ricorso dell'unità operativa complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 chiedendo controdeduzioni di competenza da rimettere almeno 7 giorni prima del termine per il deposito in cancelleria;
- depositare gli atti (copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione) in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, in duplice copia;
- sospendere il procedimento di riscossione coattiva se il giudice lo ha ordinato ai sensi dell'art. 5³⁷ del D.L.vo 150/11;
- stare in giudizio alla prima udienza e alle successive fino a sentenza unitamente al Dirigente dell'unità operativa complessa individuato dalla Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative nel caso previsto al paragrafo 1 lett. a) e predisporre i documenti di delega del Direttore Generale.
- trasmettere la richiesta di assistenza legale all'ufficio affari legali della ASL nel caso previsto al paragrafo 1 lett. b).
- acquisire la sentenza e trasmetterla all'unità operativa complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84.

Art.14 - Esecuzione forzata - Iscrizione a ruolo

- Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 18 L.689/81 e art. 11³⁸ della L.R. 47/84 fissati per il pagamento, in assenza di ordinanza di sospensione di efficacia del Giudice adito, il procedimento di recupero coattivo delle somme dovute ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 della L.R. 47/84 e dell'art. 27³⁹ della L. 689/81 tiene conto per le parti

³⁷ D.L. vo 01-09-2011, n.150 Art. 5 (Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato)

- Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
- In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

³⁸ L.R. n. 47/84 Art. 11 (Esecuzione forzata)

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura prevista dall'art. 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.

³⁹ L. n. 689/81 Art. 27 (Esecuzione forzata)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i>	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
pag. 26 di 27		

compatibili del regolamento aziendale per il recupero dei crediti da attività di servizio pubblico sanitario e amministrative connesse approvato con deliberazione n. 176 del 30 gennaio 2019⁴⁰.

2. Nelle more della definizione della Procedura Operativa Aziendale a cura del Dipartimento di Prevenzione (Ufficio Gestore del Credito) il procedimento di recupero segue le seguenti fasi:
 - a. Il direttore dell'unità operative complessa beneficiaria del credito individua un referente per il recupero;
 - b. l'unità operative complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84 accertata l'insolvenza o ricevuta la sentenza che rigetta l'opposizione: elabora le minute ruoli sottoscritte dal direttore e dal funzionario referente individuato e le trasmette all'Ufficio di segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative;
 - c. l'ufficio di segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative ritorna le minute ruoli sottoscrizione del Presidente della commissione all'unità operativa complessa che le ha istruite oppure comunica le cause ostative alla sottoscrizione;
 - d. l'unità operative complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84, ricevute le minute ruoli debitamente sottoscritte procede alla elaborazione delle liste di carico coattive che sono trasmesse, in allegato al prospetto accompagnatorio, al concessionario per la riscossione individuato dalla ASL N. 4 di Teramo con le modalità definite tra il concessionario e la ASL N. 4 di Teramo.
 - e. l'unità operative complessa che ha presentato il rapporto di cui all'art. 7 della L.R. 47/84, ricevuta la sentenza dall'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative che accoglie l'opposizione all'ordinanza ingiunzione senza sospensione della esecuzione, procede allo sgravio/discarico del ruolo ovvero vi provvede in autotutela nei casi consentiti dalla legge.

Art. 15 - Accesso agli atti

I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale o l'ordinanza possono presentare all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative istanza di accesso agli atti del procedimento con le modalità previste dall'art. 22 e ss. della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 16 - Disposizioni finali

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

⁴⁰

Art. 2 punto 1 lettera s) (sanzioni amministrative); punto 2 Ufficio gestore del credito (allegato 1); punto 4 referente per il recupero dei crediti; punto 5 individuazione referente per il recupero dei crediti a cura responsabile;

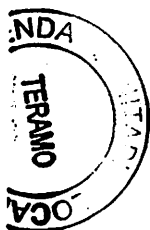
Art. 3 punti 1,2,3 PO aziendale di ogni Ufficio gestore del credito; p.4 lettera d) recupero coattivo



AZI
LE

 AUSL 4 TERAMO il meglio è nel tuo territorio	<i>Regolamento Aziendale</i> IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE	Codice: RG
		Data emissione: delibera approvazione
		Edizione 01
		Revisione 00
		Data revisione:
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		pag. 27 di 27

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/81 e le altre disposizioni legislative, regionali e statali, vigenti in materia.
2. Il presente regolamento è emesso ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.





U.O.C. (proponente) Dipartimento di Prevenzione		U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Spesa anno _____ €	Sottoconto _____	Prenotazione n. _____	
Fonte di Finanziamento _____		Del. Max. n°/ del _____	
Referente U.O.C. proponente _____		Settore: _____	
Data: _____		Data: _____	
Utilizzo prenotazione: O S			
Il Dirigente (_____)		Il Contabile (_____)	
		Il Dirigente (_____)	



Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

29 GIU 2020

con prot. n. 2175/20

all'Albo informatico della ASL per rimanervi 15 giorni consecutivi ai

sensi della d.lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.



☐ La suesesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal _____ quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

☒ La suesesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile"

Firma _____

L'Addetto alla pubblicazione informatica

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale.

Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti		Unità Operative		Staff	
Coordinamento Staff di Direzione		Segreteria Generale e Affari Legali		UOC Controllo di gestione	
Dipartimento Amministrativo	☐ E ☐ C	Acquisizione Beni e Servizi	☐ E ☐ C	UOC Formazione, Qualità e Comunicazione Strategica	☐ E ☐ C
Dipartimento Tecnico-Logistico	☐ E ☐ C	Attività Economiche e finanziarie	☐ E ☐ C	UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico	☐ E ☐ C
Dipartimento Assistenza Territoriale	☐ E ☐ C	Gestione del Personale	☐ E ☐ C	UOSD Servizio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna	☐ E ☐ C
Coordinamento Assistenza Ospedaliera	☐ E ☐ C	Attività Amministrative Assistenza Territoriale e Distrettuale	☐ E ☐ C	UOSD CUP Aziendale e monitoraggio Liste di attesa	
Dipartimento Emergenza Urgenza	☐ E ☐ C	Patrimonio, Lavori e manutenzioni	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C
Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare	☐ E ☐ C	Sistemi Informativi	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C
Dipartimento Chirurgico	☐ E ☐ C	Attività amm.ve Dipartimenti Prevenzione e Salute Mentale	☐ E ☐ C		
Dipartimento Salute Mentale	☐ E ☐ C	Attività amm.ve dei Presidi Ospedalieri	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C
Dipartimento Oncologico	☐ E ☐ C	Direzione medica e gestione complessiva del PO di Teramo	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C
Dipartimento Medico	☐ E ☐ C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Atri	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C
Dipartimento dei Servizi	☐ E ☐ C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Giulianova	☐ E ☐ C	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	☐ E ☐ C	Direzione medica e Gestione complessiva PO di Sant'Omero	☐ E ☐ C	Comitato Unico di Garanzia	☐ E ☐ C
Dipartimento Materno-Infantile	☐ E ☐ C	Area Distrettuale Adriatico	☐ E ☐ C	Resp.le Prevenzione Corruzione e Trasparenza	☐ E ☐ C
Distretto di	☐ E ☐ C	Area Distrettuale Gran Sasso - Laga	☐ E ☐ C	Internal Audit	☐ E ☐ C
	☐ E ☐ C	Servizio Farmaceutico Territoriale	☐ E ☐ C	Organismo indipendente di valutazione	☐ E ☐ C
	☐ E ☐ C	Medicina Penitenziaria	☐ E ☐ C	Ufficio Procedimenti Disciplinari	☐ E ☐ C
	☐ E ☐ C	Servizio Dipendenze Patologiche	☐ E ☐ C	Gestione del Rischio	☐ E ☐ C
	☐ E ☐ C	Farmacia Ospedaliera di	☐ E ☐ C	Relazioni Sindacali	☐ E ☐ C
	☐ E ☐ C	U.O. di	☐ E ☐ C		
	☐ E ☐ C		☐ E ☐ C		